

REGOLAMENTO REGIONALE

25 maggio 2009, n. 6

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA POLIFUNZIONALE " MAGNA GRECIA " di Catanzaro Lido

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina:

- a) le procedure amministrative per il rilascio delle concessioni d'uso a soggetti terzi, pubblici e privati della durata da uno a centottanta giorni, dell'Area Polifunzionale "Magna Grecia" (di seguito "Area Magna Grecia" sita in Catanzaro Lido di proprietà della Regione Calabria;
- b) la determinazione del canone concessorio alla luce delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 agosto 1992, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - USI CONSENTITI

L'uso dell'Area Magna Grecia può essere concesso per riunioni o manifestazioni di massa a carattere culturale, sociale, folcloristico, sportivo, politico per celebrazioni pubbliche, per cerimonie religiose, per rappresentazioni teatrali, artistiche, per concerti, per fiere, mostre ed esposizioni, per divertimenti pubblici come spettacoli di attrazione, circensi e luna park.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

L'utilizzazione può essere concessa per un periodo massimo di mesi 6 (sei).

La durata delle concessioni dovrà essere adeguata all'esigenza di soddisfacimento di concomitanti richieste e, pertanto, il periodo di utilizzazione richiesto può essere limitato.

La durata massima della concessione è comprensiva delle giornate necessarie per il montaggio e lo smontaggio di eventuali attrezzature.

In occasione di feste tradizionali il limite massimo di durata può essere discrezionalmente prorogato per gli spettacoli pubblici.

ART. 4 COMPETENZA AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni sono rilasciate dal Dipartimento Bilancio e Patrimonio con decreto dirigenziale e previa istruttoria della struttura competente.

ART. 5 DOMANDA

Le domande per le concessioni devono essere presentate al Dipartimento Bilancio e Patrimonio, Servizio Demanio e Patrimonio, che rilascerà ricevuta, o spedite tramite il servizio postale con raccomandata A.R., e devono comunque pervenire, pena l'inammissibilità, almeno 30 giorni prima della data di utilizzazione richiesta. In caso di domande concorrenti per l'utilizzo dell'Area nello stesso periodo farà fede la data di presentazione o spedizione. Il servizio non risponde per eventuali disguidi postali. In presenza di contingibili eventi sopravvenuti ed imprevedibili, tali da motivare la necessità di riunioni o manifestazioni urgenti, la relativa concessione potrà essere rilasciata in deroga al termine fissato.

ART. 6 CONTENUTO DELLA DOMANDA

Nella domanda da presentare ai sensi dell'art. 5 devono essere indicati:

- a) il nome e il cognome del richiedente, il luogo e la data di nascita, la residenza o domicilio e la qualifica rivestita nella società, associazione o ente;

- b) la denominazione e la sede, nonché il codice fiscale ed il numero di partita IVA – se posseduta della Ditta Individuale, Società, Associazione o dell'Ente, in nome dei quali viene richiesta la concessione, (Le ditte individuali e le società dovranno allegare una visura camerale rilasciata nei tre mesi precedenti la domanda - le associazioni dovranno allegare l'atto costitutivo);
- c) il motto o titolo ed il tipo di manifestazione con il programma e ogni altro dettaglio esplicativo necessario, salvo modifiche da segnalare tempestivamente alla Regione;
- d) l'indicazione della durata dell'occupazione, compreso il tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature e/o impianti;
- e) la segnalazione delle necessità di eventuali interventi sul suolo e/o sugli impianti e attrezzature esistenti.

Al fine della concessione in uso dell'area fa fede quanto indicato e sottoscritto nella domanda dal richiedente. E' fatta salva la facoltà di ritenere le richieste non ammissibili se incomplete e/o inesatte.

ART. 7 CAUZIONE – ASSICURAZIONI PER DANNI E RCT

Prima del rilascio dell'atto di concessione il concessionario dovrà presentare:

- a) a garanzia del puntuale rispetto di ogni obbligo una cauzione infruttifera pari ai giorni di cui alla richiesta di concessione, per un importo di € 100.000,00 (euro centomila/00)

La cauzione deve essere prestata, alternativamente, nelle seguenti forme:

- deposito in contanti presso il tesoriere della Regione Calabria;
- versamento sul conto corrente postale della Regione Calabria;
- garanzia fideiussoria bancaria, o polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata in favore della Regione Calabria senza condizioni e vincoli ed escutibile a prima richiesta.

b) polizza assicurativa, al fine della tutela del patrimonio e demanio regionale, contro eventuali danni derivanti da incendi ed eventi atmosferici, per un importo non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e di durata pari ai giorni di cui alla richiesta di concessione. La polizza dovrà riportare il vincolo a favore della Regione Calabria, beneficiaria a semplice richiesta, e risultare in regola con il pagamento del relativo premio prima della stipula del contratto di concessione, ferma restando la responsabilità personale del concessionario.

c) polizza di responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore ad € 2.500.000/00 (euro duemilionicinquecentomila/00) e di durata pari ai giorni di cui alla richiesta di concessione. Il concessionario deve risultare in regola con il pagamento del relativo premio prima della stipula del contratto di concessione, ferma restando la sua responsabilità personale.

All'atto della consegna del bene al concessionario, sarà redatto a cura del Servizio competente, processo verbale, analogamente si procederà all'atto della riconsegna, anche nel caso di anticipata revoca della concessione.

Le concessioni non possono essere oggetto di rinnovo tacito.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'atto di concessione pone a carico del concessionario:

- a) il pagamento del canone di concessione alle scadenze stabilite;
- b) le spese inerenti la manutenzione ordinaria e la vigilanza del bene;
- c) le spese inerenti la manutenzione straordinaria del bene ove necessarie;
- d) il pagamento delle utenze;
- e) l'obbligo di accettazione del bene nelle condizioni di fatto in cui si trova, lasciando esente l'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere e responsabilità;
- f) la restituzione del bene nella sua integrità;

- g) l'obbligo di utilizzo del bene con le modalità e secondo le finalità indicate nell'atto di concessione;
- h) l'obbligo di consentire eventuali visite di sopralluogo dirette a verificare il rispetto delle disposizioni dell'atto di concessione;
- i) il divieto assoluto di affidare in subconcessione o comunque di consentire a terzi l'utilizzo del bene a qualsiasi titolo e in qualunque forma;
- j) l'effettivo utilizzo dell'area concessa in uso è subordinato al rilascio di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dalle norme vigenti per lo svolgimento di manifestazioni, intrattenimenti, somministrazioni di alimenti e bevande.
- k) la capienza massima dell'area è quella stabilita dalla competente Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, e sarà cura del concessionario il rispetto di tale limite.
- l) è ad esclusivo carico del concessionario la responsabilità civile e penale per danni che possono derivare dall'attività per lo svolgimento della quale l'area è stata concessa, restando quindi la Regione sollevata da ogni responsabilità al riguardo.
- m) il concessionario, prima dell'inizio della manifestazione, dovrà avere cura di tenere aperte tutte le uscite di sicurezza, posizionare gli estintori nei luoghi prestabiliti, controllare il funzionamento dell'impianto di illuminazione e di emergenza, assicurarsi che ogni attrezzatura e utensile siano sempre in buone condizioni di efficienza, sospendendone immediatamente l'utilizzo nel caso di avaria, guasti, cattivo funzionamento;
- n) il concessionario dovrà ottemperare a quanto riportato nel certificato di prevenzione incendi dell'intera area Magna Grecia rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, per la parte che riguarda le limitazioni e prescrizioni di esercizio, la sorveglianza, gli impianti o apparecchiature, i mezzi di estinzione e per quant'altro in esso contenuto.
- o) il concessionario dovrà garantire la raccolta differenziata dei rifiuti secondo il regolamento comunale vigente.

ART. 9 – CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione è stabilito, secondo le tariffe di cui alla tabella A), in relazione al beneficio economico che se ne può trarre, ed alla durata della concessione medesima articolata per tipologia di uso, tenuto conto delle riduzioni da applicare alle categorie di soggetti individuati dall'art. 9 del Regolamento regionale n. 4 del 30 luglio 2007 che disciplina le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali della Regione Calabria.

Il pagamento del canone deve avvenire anticipatamente al rilascio della concessione, con le seguenti modalità:

- versamento in contanti presso il tesoriere della Regione Calabria;
- bonifico a favore della Regione Calabria con la seguente causale: “Canone concessione temporanea Area Polifunzionale Magna Grecia di Catanzaro Lido”
- versamento sul conto corrente postale della Regione Calabria con la seguente causale: “Canone concessione temporanea Area Polifunzionale Magna Grecia di Catanzaro Lido” .

ART.11 –ESENZIONI

Sono esentati dal pagamento del canone le cerimonie di grande rilevanza pubblica organizzate dalle forze dell'ordine e da autorità religiose, nonché spettacoli di beneficenza, fermo restando l'onere del concessionario di assumersi ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni all'area e relative pertinenze, nonché a persone o cose, nel rispetto delle prescrizioni che saranno imposte dal competente Servizio.

ART. 12 - REVOCA

L'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento, la revoca della concessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

ART. 13- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

La disciplina introdotta con il presente regolamento trova applicazione per tutte le concessioni successive alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, anche relative ad istanze pervenute prima della predetta data.

Gli importi dei canoni sono adeguati ogni anno con decreto del dirigente del dipartimento Bilancio e Patrimonio sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati o d'altro analogo indice che sostituisca quest'ultimo. La Giunta potrà periodicamente modificare i valori delle polizze ove risultino non più congrui.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applicano le disposizioni di cui al Regolamento n. 4/2007.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

TABELLA CANONI GIORNALIERI DI CONCESSIONE PER L'USO DELL'AREA MAGNA GRECIA

Canoni di concessione area " Magna Grecia "											
		CANONE GIORNALIERO PER CLASSE DI DURATA + QUOTA FISSA DI € 1,000,00 -UNA TANTUM									
Canone Ordinario	Maggiorazione	Quota Fissa	Al Giorno Fino a gg 7	Al Giorno Fino a gg 15	Al Giorno Fino a gg 30	Al Giorno Fino a gg 60	Al Giorno Fino a gg 90	Al Giorno Fino a gg 120	Al Giorno Fino a gg 150	Al Giorno Fino a gg 180	
Canone base minimo		1000	500	400	350	330	320	310	300	280	
Concerti	300%	1000	2000	1600	1400	1320					
Fiere	10%	1000	550	440	385	363	352	341	330	308	
Mostre	10%	1000	550	440	385	363	352	341	330	308	
Giostre - Luna Park - Circhi	0%	1000	500	400	350	330	320	310	300	280	
Manifestazioni culturali - Spettacoli Teatrali	0%	1000	500	400	350	330	320	310	300	280	
Per le sottoelencate categorie operano le riduzioni a fianco segnate	Riduzioni										
a) enti pubblici;	80 %	1000	100	80	70	66	64	62	60	56	
b) associazioni, fondazioni, organizzazioni di utilità sociale e altre istituzioni con personalità giuridica acquisita ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, purché senza fini di lucro;	80 %	1000	100	80	70	66	64	62	60	56	
c) associazioni non riconosciute, disciplinate dall'articolo 36 del codice civile, dal cui statuto sia possibile desumere in modo inequivocabile l'assenza totale di finalità lucrative;	60 %	1000	200	160	140	132	128	124	120	112	
d) altri enti o organismi non rientranti tra quelli di cui alle lettere precedenti la cui attività presenti caratteristiche di interesse regionale o sociale, sempre che operino senza fine di lucro.	30 %	1000	350	280	245	231	224	217	210	196	
NB: Le riduzioni sopraesposte sono operanti a condizione che le attività svolte rientrino nelle tipologie a fianco segnate	a) attività di tutela dell'ambiente e delle specie animali; b) attività di educazione; c) attività culturali o scientifiche; d) attività di promozione, tutela, sviluppo dei diritti umani; e) attività di assistenza sociale e socio-sanitaria; f) attività promozionali nel campo turistico, ricreativo, sportivo; g) attività di protezione civile.										